

A V V O C A T O

**Gianfranco Nunziata**

Via Imon. 11 - Salerno  
Tel./Fax: 089790556 - 3287451985

**TRIBUNALE DI MATERA**

- SEZIONE LAVORO -

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

-♦-

Nell'interesse della sig.ra **MONICA PETRARA** [c.f.: PTRMNC87A51L109Y], nata a Terlizzi (BA) l'11.01.1987 e residente a Matera Vico Fornaci n. 8, elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Irno n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Gianfranco NUNZIATA [c.f.: NNZGFR77A27H703L - pec: avv.gianfranconunziata@pec.ordineforense.salerno.it], dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto, rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il presente atto.

**-RICORRENTE-**

**CONTRO**

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** [c.f.: 80185250588], in persona del Ministro *p.t.*, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Potenza al Corso XVIII Agosto 1860 n. 48 (pec: potenza@mailcert.avvocaturastato.it e ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it);
2. **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA** [c.f.: 96013630767], in persona del Direttore Generale *p.t.*, con sede in Potenza al Via Don Minozzi n. 39 - ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Potenza al Corso XVIII Agosto 1860 n. 48 (pec: potenza@mailcert.avvocaturastato.it e ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it);
3. **L'UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MATERA** [c.f.: 80001420779], in persona del Dirigente *p.t.*, corrente per la sede in Matera in Via Siris, snc (pec: uspmnt@postacert.istruzione.it) - ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sita in Potenza al Corso XVIII Agosto 1860 n. 48.

**-RESISTENTI-**

**CENNO DEI FATTI**

1. la sig.ra M. Pretara è docente a tempo indeterminato per la classe di concorso A030 (musica nella scuola di I grado), vincitrice - per la Regione Basilicata - del concorso straordinario bandito con D.D. n. 510 del 23 aprile



2020 e D.D. n. 783 dell'8 luglio 2020 [cfr. all. 1 e 2];

2. con comunicazione del 4 agosto 2021 n. 10684 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, stabiliva le assegnazioni delle sedi per i vincitori del concorso straordinario [cfr. all. 4];

3. per le immissioni in ruolo a.s. 2021/2022- per la classe di concorso A030 - nella provincia di Matera, erano disponibili tre sedi: 1. "Minozzi - Festa" di Matera; 2. "Fabrizio de Andrè" di Scanzano Jonico e 3. "Gianturco" di Stigliano [cfr. all. 4];

4. le immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/22, come avvenuto lo scorso anno, si sono svolte in maniera informatizzata. Infatti, la domanda per la scelta delle scuole - come quella relativa all'espressione delle preferenze provincia, classe di concorso/posto - è stata presentata telematicamente, tramite il portale ministeriale Istanze Online, ciò entro il mese di agosto 2021 [cfr. all. 3];

5. la ricorrente, vincitrice del concorso ed immessa in ruolo, ha presentato tempestiva domanda di scelta delle preferenze così come stabilito dalle istruzioni operative stabilite dal M.I. con Decreto n. 228/21 [cfr. all. ti 3 e 5];

6. quindi, in base al punteggio posseduto dalla sig.ra M. Petrara la stessa doveva essere assegnataria della cattedra di Matera (sede assegnata a Di Trani Arianna con pt. 81,20) - essendo la seconda in graduatoria, per la provincia di Matera, con 83 pt. [cfr. all. 2] invece inspiegabilmente le è stata assegnata la cattedra di Stigliano, con distanza di ben 77 km dalla sua residenza [cfr. all. 9]. Senza sottacere che l'Istituto comprensivo "Gianturco" di Stigliano ha sedi accorpate dove la sig.ra Petrara è tenuta ad insegnare anche nella stessa giornata nei comuni di Aliano, Gorgoglione ed Accettura, rispettivamente distanti da Matera 83 km, 87 km e 73 km, con tempi di percorrenza, dato lo stato di abbandono di alcune strade, che sfiora le due ore;

7. inviava - senza alcuna risposta - a mezzo pec diffida dall'USR Basilicata e all'AT Matera, nella quale chiedeva la rettifica delle assegnazioni con l'attribuzione della sede di Scanzano Jonico e successivamente chiedeva le motivazioni - ai sensi della legge 241/90 - per le quali le era stata assegnata la sede di Stigliano nonché copia della domanda presentata dalla sig.ra Arianna Di Trani. [cfr. all. ti 6 e 7].

### TUTTO CIÒ PREMESSO

Con il presente ricorso la sig.ra **MONICA PETRARA** si duole dell'illegittimità



dell'operato delle Amministrazioni resistenti, nonché di tutti gli atti successivi e collegati, anche di estremi ignoti, con consequenziale riconoscimento, ora per allora, del suo diritto ad essere assegnata presso la sede di Matera. Tale ricorso è proposto in via d'urgenza in quanto si ritengono sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* richiesti dall'art. 700 c.p.c.

-♦-

## ELEMENTI DI DIRITTO

### SUL FUMUS BONI IURIS

#### 1. SULLA ASSEGNAZIONE DELLE SEDI A SEGUITO DI IMMISSIONE IN RUOLO

È di palmare evidenza che il criterio di assegnazioni delle sedi deve essere stabilito solo ed esclusivamente in base al punteggio posseduto dai vincitori atteso che il M.I. non ha fornito alcuna indicazione operativa in merito [cfr. all. 5].

Difatti l'unico criterio di precedenza era quello previsto dalla legge 104/92 e s.m.i., così come previsto dal Decreto del M.I. n. 228 del 23.07.21 [cfr. all. 5].

Per di più, non esistono atti amministrativi del M.I. che forniscono ulteriori criteri in base ai quali assegnare le sedi. Pertanto, per ciascuna preferenza, è stilata una graduatoria e l'esame delle richieste viene effettuato partendo dal più alto punteggio. L'ordine di graduatoria degli aspiranti nell'ambito di ciascuna preferenza è dato dal punteggio più elevato. Dunque la graduatoria segue l'ordine del punteggio all'interno della preferenza (sede) indicata dall'aspirante e salvo il sistema delle precedenze (l. 104/92 e s.m.i.). Nel caso *de quo*, la sig.ra Petrarà ha indicato la scuola "Minozzi-Festa" quale prima sede e la scuola "Gianturco" quale ultima nell'ordine di preferenza trasmesso unitamente alla domanda di assegnazione [cfr. all. 3]. Di fronte a questi incontestabili fatti non v'è chi non veda uno stravolgimento della volontà dell'istante laddove le è stata assegnata la cattedra indicata quale ultima preferenza, mentre la sua sede preferita è stata assegnata ad un'insegnante che ha conseguito minor punteggio al concorso straordinario.

-♦-

#### 2. SULL'OPERATO DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI

Non è dato comprendere perché le amministrazioni resistenti hanno



assegnato la ricorrente a Stigliano - invece di Matera dove è stata assegnata una docente con punteggio inferiore - che dista dalla residenza della ricorrente 77 KM [cfr. all. 9]!

Ebbene, in ogni caso, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. si eccepisce la mancanza di trasparenza delle predette assegnazioni atteso che gli organici non erano assolutamente stati pubblicati - e in ogni caso la prof.ssa Monica Petrara non è tenuta alla loro conoscenza - e, soprattutto, non è stata mai comunicata la composizione delle cattedre presso le varie sedi. Infatti, per mero scrupolo difensivo, si ribadisce che sia le parti resistenti che le singole scuole non hanno mai pubblicato sull'albo il proprio organico e, quindi, la composizione delle cattedre.

In conclusione, tale *modus operandi*, si pone in netto contrasto con le regole che presiedono la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 Cost. [Giudice del Lavoro di Foggia, con l'ordinanza n. 56079 del 14 dicembre 2016].

-♦-

### 3. SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

Ad avviso di codesta difesa non è necessario notificare il ricorso a tutti i potenziali controinteressati (ovvero agli insegnanti immessi in ruolo) e ciò in quanto, nel caso *de quo* non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario. In particolare, non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, atteso che il bene della vita anelato dalla ricorrente non è l'ottenimento di un ruolo già assegnato ad altri, bensì quello di essere riconosciuta titolare presso la sede di Matera [Tribunale di Trani, Sez. Lav., ordinanza del 16.09.2016; Tribunale di Napoli, Sez. Lav., ordinanza del 07.09.2016; Tribunale di Foggia, Sez. Lav., ordinanza del 05.10.2016; Tribunale di Vallo della Lucania, Sez. Lav., ordinanza del 20.10.2016].

Infine, occorre osservare che non c'è la prova del rischio per i docenti di perdere l'immissione in ruolo/assegnazione sede in ipotesi di accoglimento dell'istanza cautelare.

-♦-

### SUL PERICULUM IN MORA

L'istante ad oggi è residente a Matera [cfr. all. 8] inoltre, il suo nucleo



familiare è composto dal marito e dal piccolo Michele nato il 26.05.2019 [cfr. *all.ti 8 e 9*].

Considerato che l'azione cautelare proposta è volta alla tutela di diritti soggettivi e costituzionali, non soggetti a limiti rimessi alla discrezionalità amministrativa né suscettibili di affievolimento, è evidente che la vicenda sopra descritta determina un danno gravissimo per la ricorrente, atteso che il l'assegnazione a Stigliano ha comportato e comporta, un gravissimo nocumento economico e familiare. Infatti, non vi è dubbio che, in attesa della definizione dell'instaurando giudizio di merito, il diritto dell'istante, oggetto del presente ricorso, è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile causato anche dalla lontananza rispetto alla sua abitazione.

- ◆ -

Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore, nell'interesse della propria assistita, in attesa del giudizio di merito volto al riconoscimento, ora per allora, dell'assegnazione presso la sede di Matera, nonché del diritto dell'istante al risarcimento del danno, anche *ex art.* 2043 c.c.,

#### CHIEDE CHE

L'On.le Tribunale adito di Matera, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia ai sensi degli artt.700 e 669 bis e ss. c.p.c., **con decreto *inaudita altera parte*** o, in subordine, con ordinanza previa comparizione e discussione delle parti, accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro, *contrariis reiectis*, accogliere il presente ricorso e conseguentemente emettere i provvedimenti di urgenza che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare alla ricorrente gli effetti della sentenza di merito e, comunque, Voglia:

1. **Accertare e dichiarare**, in ogni caso, il diritto dell'istante ad essere assegnata – ora per allora – a Matera presso l'I.C. di "MINOZZI-FESTA", con effetto dall'a.s. 2021/2022 e ss., per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di disporre l'immediata assegnazione, con ogni conseguenza di legge;
2. **Adottare** ogni altro provvedimento finalizzato a rimuovere tutti gli atti amministrativi – collegati e consequenziali anche di estremi ignoti – lesivi del diritto della ricorrente e utile ad assicurare gli effetti del ricorso;
3. In ogni caso **condannare** le cc/pp al pagamento del compenso



A V V O C A T O

**Gianfranco Nunziata**

Via Imon. 11 - Salerno  
Tel./Fax: 089790556 - 3287451985

professionale, delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso *ex art. 15 t.p.*, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.

#### **RICHIESTE ISTRUTTORIE**

Ove ritenuto necessario da codesto Tribunale, senza inversione dell'onore della prova, si chiede che l'Ill.mo Giudice del Lavoro voglia ordinare alle parti resistenti, per quanto di ragione, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., l'esibizione di tutta la documentazione utile per il rapporto di lavoro.

-♦-

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che pertanto il contributo unificato, trattandosi di controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, è esente come autocertificazione che si produce.

-♦-

**Allega**, mediante deposito in cancelleria, i documenti di cui all'indice del fascicolo di parte.

*S.J.*

Salerno/Matera lì 21 settembre 2021

*Avv. Gianfranco Nunziata*

